

Giurisprudenza

Corte Ue, è tassato il solvente usato da chi lo produce e consuma

6 Giugno 2018

Sotto esame la direttiva sull'imposizione dei prodotti energetici e l'esonero per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento

Thumbnail
Image not found or type unknown

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla corretta interpretazione della direttiva 27 ottobre 2003/96/Ce del Consiglio, in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ed è stata presentata nell'ambito di una controversia tra una società di diritto danese e la competente amministrazione finanziaria in merito al rigetto della domanda per il rimborso dell'imposta sull'energia pagata per il consumo di solvente come combustibile.

Il procedimento principale

La causa vede protagonista una società di diritto danese che produce nel suo stabilimento in Danimarca una serie di prodotti energetici derivati del catrame di carbone. Di tali prodotti soltanto un solvente è stato utilizzato dalla stessa società come combustibile di riserva.

L'azienda danese ha inizialmente dichiarato che il suo consumo di solvente era soggetto all'imposta sui prodotti energetici ma, successivamente, ha richiesto il rimborso dell'imposta assolta, sostenendo che tale utilizzo era esente.

A settembre 2010, con una decisione poi impugnata, l'autorità tributaria danese ha dichiarato che il consumo di solvente della società come combustibile nell'impianto di distillazione del catrame non era esente da imposta, dato che il solvente non veniva utilizzato nella produzione di energia equivalente, posto che i prodotti fabbricati non sono imponibili.

La Commissione nazionale di appello ha confermato la decisione dell'autorità tributaria in quanto il consumo di solvente come combustibile non era contemplato nella direttiva 2003/96, non essendo

utilizzato, lo stesso, per la fabbricazione di prodotti energetici rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.

La questione pregiudiziale

La controversia è giunta dinanzi alla Corte regionale dell'Est la quale, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione dell'articolo 21, paragrafo 3 della direttiva 2003/96, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- *“Se l’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva [2003/96] debba essere interpretato nel senso che il consumo di prodotti energetici autoprodotti per la produzione di altri prodotti energetici è esente da imposta in una situazione come quella del procedimento principale, in cui i prodotti energetici fabbricati non sono utilizzati come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento.*
- *Se l’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva [2003/96], debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono restringere la portata dell’esenzione, limitandola al consumo di un prodotto energetico utilizzato nella produzione di un prodotto energetico equivalente (ossia un prodotto energetico che, come il prodotto energetico consumato, è anch’esso imponibile)”.*

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2003/96 disciplina la tassazione dei prodotti energetici e l'elettricità prevedendo, tra l'altro, l'esonero dalla disciplina per i *“prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento”*.

L'articolo 21, paragrafo 3 della direttiva, oggetto del procedimento principale, prevede che il *“ consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, non è considerato un fatto generatore d'imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all'interno dello stabilimento. (...) Qualora il consumo avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, questo è considerato un fatto generatore d'imposta, che comporta l'imposizione”*.

Sulle questioni pregiudiziali

Con la prima questione pregiudiziale il giudice nazionale ha chiesto se l'articolo 21, paragrafo 3 della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che li produce ravvisi un caso di esenzione dall'imposta quando, in una situazione come quella oggetto della causa principale, i prodotti fabbricati nell'ambito dell'attività principale dello stabilimento interessato siano usati per fini diversi dall'utilizzo come

carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

I giudici di Strasburgo hanno preliminarmente precisato che, sebbene in linea di principio i prodotti fabbricati dalla società possano essere classificati come “prodotti energetici” ai sensi della direttiva 2003/96, essi, di fatto, devono essere esclusi dall’ambito applicativo della medesima direttiva perché non sono destinati a essere utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

Di conseguenza, *“il consumo di solvente ai fini della loro fabbricazione non può rientrare nell’eccezione riguardante il fatto generatore d’imposta di cui all’articolo 21, paragrafo 3, prima frase, di tale direttiva”*.

Se si volesse applicare il disposto dell’articolo 21, paragrafo 3 della direttiva anche alla fabbricazione di “*prodotti energetici*” non utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, si finirebbe per creare *“una lacuna all’interno del regime di tassazione armonizzato istituito da detta direttiva, sottraendo alla tassazione, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, prodotti energetici che, in linea di principio, sono ad essa soggetti”*, a pregiudizio del corretto funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia.

La *ratio* ispiratrice della direttiva 2003/96, oltre al buon funzionamento del mercato energetico, è quella di incoraggiare obiettivi di politica ambientale, ma sarebbe erroneo sostenere che sia in contrasto con tale finalità il requisito, ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 3, di tale direttiva, dell’utilizzo dei prodotti fabbricati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. Infatti, la seconda frase della disposizione *“prevede soltanto la facoltà lasciata agli Stati membri di considerare in particolare che il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici al fine di fabbricare prodotti energetici, laddove i prodotti consumati non siano essi stessi prodotti all’interno dello stabilimento, non costituisce un fatto generatore d’imposta”*.

La decisione della Corte

Alla luce dei suesposti motivi la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: *“l’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che li ha prodotti, ai fini della fabbricazione di altri prodotti energetici, non rientra nell’eccezione riguardante il fatto generatore d’imposta di cui a tale disposizione qualora, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, i prodotti energetici fabbricati nell’ambito dell’attività principale di*

tale stabilimento siano usati per fini diversi dall'utilizzo come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento."

Data della sentenza

06 giugno 2018

Numero della causa

C-49/17

Nome delle parti

- *Koppers Denmark ApS*

contro

- *Skatteministeriet*

di

Emiliano Marvulli

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-e-tassato-solvente-usato-chi-produce-e-consuma>